

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2599

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**dal Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

**e dal Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1991**

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6,  
recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Con il 31 dicembre 1990 scade la normativa in materia di finanza locale. È pertanto necessario ed urgente emanare le disposizioni finanziarie per il 1991.

Il provvedimento ripete nel suo complesso le norme già operanti nel 1990 a favore di province, comuni e comunità montane.

L'articolo 1 fornisce il quadro generale dei trasferimenti erariali agli enti locali. Essi sono costituiti, anzitutto, da un fondo ordinario, per tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane), calcolato sulla base delle attribuzioni spettanti nel 1990, incrementate del tasso di inflazione pari al 5 per cento. Dall'attribuzione sono esclusi gli enti locali del Trentino-Alto Adige, i quali sono soggetti a particolare normativa.

Per le province, il fondo ordinario è quantificato per il 1991 in lire 2.607.250 milioni.

Per i comuni, il fondo ordinario è quantificato in lire 14.819.075 milioni.

Per le comunità montane, il fondo ordinario è pari a lire 86.700 milioni.

I fondi ordinari sono poi integrati da un fondo perequativo (lettera *b*) pari a quello attribuito nel 1990, incrementato del 5 per cento.

Per le province il fondo perequativo è quantificato in lire 1.020.400 milioni, mentre per i comuni è quantificato in lire 6.167.000 milioni.

Viene, inoltre, assegnata a province e comuni l'addizionale sui consumi di energia elettrica, valutata in lire 490.000 milioni, prevista al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Per tale ultimo fondo aggiuntivo è prevista l'attribuzione del 20 per cento alle province e dell'80 per cento ai comuni.

Lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali per l'anno 1991 con l'ulteriore fondo per lo sviluppo degli investimenti per le province, per i comuni e le comunità montane, (lettera *c*). Tale fondo consolida per il 1991 tutti i contributi già previsti dalla precedente legislazione (lire 11.327.414 milioni) e viene maggiorato, a decorrere dal 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.

La Cassa depositi e prestiti è poi autorizzata, per l'anno 1991, a concedere mutui per un importo complessivo di lire 600.000 milioni a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, garantendo comunque un importo minimo di mutuo di lire 100 milioni per ogni ente. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti è assunto a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce le norme per l'attribuzione dei contributi ordinari alle province, ai comuni e alle comunità montane.

L'articolo 3 prevede i criteri di distribuzione del fondo perequativo alle province. Il contributo è pari a quello del 1990, incrementato del 5 per cento.

Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a corrispondere un contributo di lire 8.500 milioni a favore delle amministrazioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi *pro capite* siano pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per fascia demografica di appartenenza prevista all'inizio dell'anno 1990.

I criteri di ripartizione sono quelli previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Infine è previsto che il fondo derivante dal versamento allo Stato di parte dell'addizionale sull'energia elettrica, valutato in

lire 98.000 milioni, sia ripartito secondo i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

L'articolo 4 prevede i criteri di ripartizione del fondo perequativo per i comuni, con gli analoghi criteri di distribuzione previsti per le province.

Viene prevista l'assegnazione di un importo pari a lire 72.000 milioni a favore dei comuni i cui contributi ordinari e perequativi *pro capite* siano pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per fascia demografica. I criteri di riparto sono quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989.

È inoltre confermata la somma pari a lire 100.000 milioni per l'assegnazione di contributi per l'allineamento alla media del complesso dei fondi ordinari e perequativi e per il finanziamento degli oneri per la mobilità del personale a favore degli enti che hanno deliberato il piano di risanamento del dissesto finanziario.

Il fondo proveniente dall'addizionale energetica, valutato in lire 392.000 milioni, è costituito da un fondo di lire 72.500 milioni per consolidare nel 1991 l'assegnazione effettuata nel 1989, da due fondi rispettivamente di lire 65.000 milioni per il finanziamento dei mutui contratti negli anni 1989 e 1990 dai comuni inferiori a 5.000 abitanti e per la restante parte da un fondo di lire 189.500 milioni distribuito con i criteri indicati alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989.

L'articolo 5 disciplina i contributi erariali per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali. È previsto il consolidamento di quelli spettanti e assegnati negli anni 1990 e precedenti. Il riparto dei fondi avviene mediante l'assegnazione di una quota fissa per abitante. La quota per abitante è di lire 754 per le province, di lire 2.756 per i comuni e di lire 776 per le comunità montane. Per i comuni che hanno deliberato il piano di risanamento rimane ferma la quota capitaria di lire 7.930. È stabilito, inoltre, che i contributi siano determinati

con rata annuale posticipata con l'interesse del 7 o del 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o per quelli con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti. È previsto, anche, che i contributi siano corrisposti per il solo periodo di ammortamento del mutuo e siano certificati entro il 28 febbraio 1992. È anche previsto il rifinanziamento per lire 100.000 milioni della legge 23 marzo 1981, n. 93, a favore della montagna.

L'articolo 6 dispone in materia di finanziamento degli espropri. Vengono riviste le modalità per la concessione dei mutui a comuni e province per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio e viene riaperto il termine per la presentazione delle domande alla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 7 stabilisce che l'erogazione della quarta rata del fondo ordinario spettante agli enti locali è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989. Le modalità sono previste dai decreti interministeriali del 31 ottobre 1990.

L'articolo 8 prevede, a favore degli enti che deliberino lo stato di dissesto finanziario, il rinvio del termine per richiedere la sanatoria in materia previdenziale prevista al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338.

L'articolo 9 conferma l'obbligo di una percentuale minima di copertura tariffaria del costo di alcuni servizi. La sanzione prevista qualora gli enti non raggiungano la copertura minima prevista dal decreto-legge n. 415 del 1989 è data da un importo pari all'incremento del 5 per cento riconosciuto per il 1991 a titolo di fondo perequativo.

L'articolo 10 stabilisce l'elevazione del diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno.

L'articolo 11 stabilisce la corresponsione di somme, in sostituzione di tributi soppressi, a favore delle regioni, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e delle camere di commercio.

L'articolo 12 prevede un finanziamento rispettivamente di lire 120.000 milioni e di lire 90.000 milioni per i lavori socialmente

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utili nelle aree napoletana e palermitana, secondo le disposizioni previste dalle leggi n. 618 del 1984 e n. 96 del 1986 di conversione rispettivamente dei decreti-legge n. 409 del 1984 e n. 24 del 1986.

L'articolo 13 dà interpretazione autentica del concetto di mobilità per il personale esuberante nei comuni che hanno presenta-

to il piano di risanamento finanziario previsto ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Infine, con l'articolo 14 si provvede alla quantificazione degli oneri ed alla indicazione dei relativi mezzi di copertura.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 quantifica tutti i mezzi finanziari posti a disposizione dallo Stato agli enti locali; nel complesso vengono assicurate risorse a titolo ordinario e perequativo incrementate, rispetto al 1990, del 5 per cento ed in particolare:

fondi ordinari per province, comuni e comunità montane di complessive lire 17.513.025 milioni (2.607.250 per le province, 14.819.075 per i comuni e 86.700 per le comunità montane);

fondi perequativi per gli stessi enti di complessive lire 7.187.400 milioni (1.020.400 per le province e 6.167.000 per i comuni). I suddetti fondi perequativi verranno, peraltro, integrati dalle somme rivenienti dalla addizionale locale sui consumi di energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989; somme che vengono stimate in lire 490.000 milioni. L'integrazione predetta non costituisce comunque un onere a carico del bilancio statale, atteso che verrà disposta solo in correlazione ai versamenti effettivamente affluiti al bilancio dello Stato in applicazione della richiamata normativa;

fondo per gli investimenti che si incrementa, rispetto allo stanziamento di lire 11.327.414 milioni già iscritto in bilancio sulla base delle autorizzazioni legislative vigenti, di lire 400.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. Tale ultimo importo è relativo sia alla contribuzione statale sulle rate di ammortamento dei mutui che gli enti locali perfezioneranno nel corso del 1991, ammontante a lire 335.000 milioni, sia all'assunzione diretta a carico dello Stato dell'ammortamento dei mutui da concedere dalla Cassa depositi e prestiti in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ammontante a lire 65.000 milioni. Mentre la contribuzione statale sulle rate dei mutui da contrarre nel 1991 è predeterminata in lire 335.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, l'onere di lire 65.000 milioni per i mutui da contrarre dai piccoli comuni è determinato applicando al *plafond* di lire 600.000 milioni (articolo 1, comma 2) il coefficiente 10,71 per cento indicato - nella circolare n. 1164 del 15 giugno 1988 (pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno 1988) sulle istruzioni per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti - per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo al tasso del 9 per cento ammortizzabile in venti anni.

Gli articoli dal 2 al 5 consentono il riparto dei fondi come sopra illustrati.

Sempre in materia di investimenti è poi disposta l'attribuzione di fondi in favore delle comunità montane di lire 100.000 milioni per l'anno 1991. Detta attribuzione consente di proseguire gli interventi finanziari già assicurati, seppure in misura maggiore, nei precedenti anni.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non comportano alcun onere.

L'articolo 11 stabilisce la corresponsione di somme in sostituzione di tributi soppressi nonché in sostituzione del gettito ILOR, a favore

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle regioni e delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e stabilisce altresì l'attribuzione di contributi a favore delle camere di commercio.

Il comma 1 determina l'ammontare delle somme sostitutive dei tributi soppressi dovute alle aziende di soggiorno, riconoscendo un incremento del 5 per cento sulle corrispondenti somme (29.908,4 milioni) attribuite per il 1990 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 340 del 1988; l'onere per il 1991 viene, pertanto, a determinarsi in lire 31.403,8 milioni.

Il comma 2 non comporta oneri.

Il comma 3 incrementa del 5 per cento rispetto al 1990 le somme sostitutive del gettito ILOR, riconosciute alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende di soggiorno. Per il 1990 le somme erano rispettivamente di lire 162.610,3 milioni e 782,6 milioni, che con l'incremento del 5 per cento diventano, per il 1991, lire 170.740,8 milioni per le regioni a statuto ordinario e lire 821,9 milioni per le aziende di soggiorno.

Il comma 4 comporta un onere di lire 42.479,2 milioni a titolo di somme da attribuire alle aziende di soggiorno per l'anno 1991 in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno. L'onere è pari a quello già determinato dal decreto ministeriale del 10 novembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1990) per gli anni 1989-1990 ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 ed è finanziato con le stesse modalità previste dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 66 del 1989.

Gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dai commi 5, 6, 7 e 8 sono predeterminati e, quindi, non è necessario fornire alcun elemento sulla loro quantificazione.

Il comma 9 non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa di lire 210.000 milioni, prevista dalle leggi n. 618 del 1984 e n. 96 del 1986, di conversione rispettivamente dei decreti-legge n. 409 del 1984 e n. 24 del 1986, per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

Infine, l'articolo 13 non comporta alcun onere.

Conclusivamente, gli oneri recati dal provvedimento sono determinati come segue:

DESCRIZIONE	Anno 1991 in milioni di lire	Anno 1992 in milioni di lire	Anno 1993 in milioni di lire
Trasferimenti agli enti locali:			
di parte corrente .....	24.700.425	-	-
in conto capitale.			
- per concorso su rate mutui .....	-	400.000	400.000
- per rifinanziamento legge n. 93 del 1981, comunità montane .....	100.000	-	-
Somme sostitutive di tributi soppressi del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio .....	256.000	-	-
Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984 .....	210.000	-	-
Totale oneri . .	25.266.425	400.000	400.000

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

*Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1991.*

## **Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Finanziamento delle amministrazioni provinciali,  
dei comuni e delle comunità montane)*

1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

## Articolo 2.

*(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali,  
per i comuni e per le comunità montane)*

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31

dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991.

### Articolo 3.

#### *(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)*

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 1.011.900 milioni per assicurare a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 8.500 milioni da ripartire tra le amministrazioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi, *pro capite*, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi delle province, definita all'inizio dell'anno 1990.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 98.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il 75 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

### Articolo 4.

#### *(Fondo perequativo per i comuni)*

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui contributi ordinari e perequativi, *pro capite*, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in data 17 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1990. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.000 milioni, è distribuito tra i comuni dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) per la restante parte, valutata in lire 189.500 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

## Articolo 5.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il

limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno.

#### Articolo 6.

##### *(Finanziamento degli espropri)*

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-bis, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonchè per le indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

#### Articolo 7.

##### *(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)*

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989 disposta con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro

del tesoro, del 31 ottobre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1990.

#### Articolo 8.

*(Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali)*

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31 dicembre 1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, il termine del 14 dicembre 1990, previsto all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali, è spostato a centoventi giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il citato piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.

#### Articolo 9.

*(Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi)*

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1992 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto per l'anno 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1991 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

#### Articolo 10.

*(Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno)*

1. La misura di lire 250 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è elevata a lire 450 al litro.

## Articolo 11.

*(Interventi a favore delle aziende di soggiorno  
e delle camere di commercio)*

1. Per l'anno 1991, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1991. Per l'anno 1991, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1991, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 sono prorogate per il solo anno 1991. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, le parole «per gli anni 1989 e 1990» sono sostituite dalle parole «per gli anni 1989, 1990 e 1991».

5. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1991 in lire 32.500 milioni ed è ripartito dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura.

6. Per l'anno 1991, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972.

7. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340.

8. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1991, dell'importo di lire 2.000 milioni.

9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale adibito ai servizi amministrativi alle imprese entro il limite del 50 per cento dei posti resisi vacanti in pianta organica per cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1988 e non coperti.

#### Articolo 12.

*(Finanziamento per lavori socialmente utili  
nelle aree napoletana e palermitana)*

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991.

#### Articolo 13.

*(Interpretazione autentica)*

1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, articolo 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, è da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro novanta giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere disposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 14.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.500.000 milioni per l'anno 1991 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 23.200.425 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

c) quanto a lire 256.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi, nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

d) quanto a lire 210.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

e) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 15.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CARLI - FORMICA - CIRINO POMICINO - BATTAGLIA - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI